



Regolamento disciplinante il Servizio Asilo Nido Metropolitano

ART. 1 - PRINCIPI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Asilo Nido gestito dalla Città Metropolitana in conformità ai principi ed alle direttive contenute nella L. R. n. 23/2005 sul riordino delle funzioni socio-assistenziali e nel rispetto delle forme di gestione dei servizi di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 2 - DEFINIZIONE

L'Asilo Nido costituisce un servizio sociale che concorre alla funzione educativa della famiglia. La Città Metropolitana è subentrata alla Provincia di Cagliari nella gestione di un Asilo Nido sito nella città di Cagliari, istituito quale Asilo Nido Aziendale con delibera G. P. n. 533 del 30/12/2003.

Il servizio è rivolto alla fascia di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni non compiuti al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. L'Asilo Nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età: sezione piccoli/medi (3/17 mesi) e grandi (18/36 mesi).

ART. 3 - FINALITA'

L'Asilo Nido ha lo scopo di:

- concorrere all'azione educativa della famiglia e della comunità;
- favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione;
- garantire un'assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico ed affettivo;
- garantire la presenza di soggetti disabili e normodotati.

ART. 4 - UTENZA

Il Servizio Asilo Nido aziendale, sito nella città di Cagliari, è primariamente destinato ai dipendenti della Città Metropolitana; il Servizio è altresì offerto ai residenti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari. Sono definiti i criteri di accesso anche per utenti non residenti in detto ambito.

ART. 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

La frequenza all'Asilo Nido è riservata prioritariamente in qualità di aventi diritto, ai figli dei dipendenti in ruolo a tempo indeterminato della Città Metropolitana, in quanto Asilo Nido aziendale.

Possono essere altresì ammessi all'Asilo Nido in qualità di aventi diritto in primo luogo i figli dei dipendenti della Proservice SPA (società in house della Città Metropolitana), in secondo luogo i figli dei titolari di un rapporto di lavoro flessibile /a termine stipulato direttamente con la Città Metropolitana con contratto della durata minima di mesi 6, in essere sia al momento della presentazione della domanda per l'ammissione all'Asilo Nido che al momento dell'apertura dell'anno scolastico.

Per i figli dei dipendenti a ruolo, nati successivamente alla chiusura del bando, l'ammissione verrà valutata in base alle disponibilità del servizio.

I minori già frequentanti l'Asilo Nido nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione precedente l'apertura del bando.

Ammessi gli aventi diritto alla frequenza dell'Asilo Nido, l'ulteriore disponibilità di posti potrà essere coperta in via prioritaria da minori fratelli/sorelle di un minore ancora frequentante, purché residente nel territorio della Città metropolitana e, successivamente, dal bacino di utenza dei residenti nel territorio della Città metropolitana ai quali si provvederà ad assegnare un punteggio secondo i criteri indicati all'art. 7; in caso di parità di punteggio verrà calcolato il reddito del nucleo familiare dando priorità al reddito inferiore e al numero dei figli minori.



Qualora anche le richieste di ingresso per i minori aventi diritto o per gli ammessi in via prioritaria superassero la disponibilità dei posti, si provvederà ad assegnare loro un punteggio secondo i criteri indicati all'art. 7; in caso di parità di punteggio verrà calcolato il reddito del nucleo familiare dando priorità al reddito inferiore e al numero dei figli minori.

Per quanto riguarda i minori portatori di disabilità fisica o psichica ai sensi della L. n. 104/1992 è fissata una riserva assoluta di posti il cui numero verrà indicato nel bando annuale di riferimento.

Qualora vi siano ancora posti disponibili, verranno prese in considerazione in ordine di arrivo le domande dei non residenti nel territorio della Città Metropolitana, dietro pagamento della quota per la fascia di reddito massima.

Qualora, in corso di frequenza, si verifichi un cambio di residenza (emigrazione esterna all'area metropolitana), il bambino potrà terminare la frequenza dell'intero corso dell'Asilo Nido presso la struttura della Città Metropolitana.

Gli stranieri devono essere in possesso di permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 286/98.

ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO

L'ammissione del minore avviene a seguito di predisposizione della graduatoria delle domande pervenute, istruita da parte dell'Ufficio Asilo Nido e successivamente approvata con determinazione del Dirigente del Settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, sulle auto-dichiarazioni, almeno il 10% delle domande pervenute.

Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, comportano responsabilità penale del dichiarante ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e verranno segnalate all'autorità giudiziaria competente.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana.

Avverso la graduatoria si potrà proporre richiesta di riesame al Dirigente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni, in assenza di istanze di riesame la graduatoria diviene definitiva.

L'ammissione dei bambini ha luogo di norma entro il mese di settembre e verrà comunicata via email o telefonicamente ai genitori che saranno tenuti ad accettare il posto disponibile entro il termine loro indicato nella comunicazione.

L'ammissione del bambino e il pagamento della retta, decorreranno dal primo giorno di frequenza.

ART. 7 - PUNTEGGI

Si considera famiglia monoparentale:

- madre/padre con minore riconosciuto da un solo genitore;
- vedova/o;
- genitore che, in caso di separazione giudiziale o divorzio, esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale (allegare certificazione);
- situazione in cui i genitori non coniugati non siano conviventi e il minore sia stato riconosciuto da entrambi i genitori. In tal caso anche il genitore non convivente è tenuto all'indicazione della situazione reddituale (ISEE).

Non si considera famiglia "monoparentale" la situazione in cui i genitori non coniugati siano conviventi, essendosi creata in tal modo una "famiglia di fatto", risultante da autocertificazione o da accertamenti. In tal caso entrambi i genitori sono tenuti all'indicazione della situazione reddituale (ISEE).

Si considera "lavoratore" anche il genitore studente o tirocinante, anche se a titolo gratuito, o frequentante corsi di formazione professionale purchè le ore impegnate in tali attività siano concentrate nelle ore di apertura dell'Asilo Nido. Tale condizione deve essere documentata mediante certificato attestante la frequenza e/o gli esami sostenuti nel corso dell'anno scolastico.



CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA		
1	Famiglia monoparentale (minore riconosciuto da un solo genitore), non inserita nel nucleo d'origine del genitore, dando priorità al genitore lavoratore	P. 15
2	Famiglia monoparentale (minore riconosciuto da un solo genitore), inserita nel nucleo d'origine del genitore, dando priorità al genitore lavoratore	P. 13
3	Famiglia monoparentale (minore riconosciuto da entrambi i genitori), convivente con un solo genitore, non inserito nel nucleo d'origine del genitore, dando priorità al genitore lavoratore	P. 11
4	Famiglia monoparentale (minore riconosciuto da entrambi i genitori), convivente con un solo genitore, inserito nel nucleo d'origine del genitore, dando priorità al genitore lavoratore	P. 10
5	Famiglia in cui i genitori siano entrambi lavoratori	P. 8
6*	Famiglia in cui i genitori siano entrambi non lavoratori o un solo genitore sia non lavoratore	P. 6
PUNTEGGI AGGIUNTIVI DA UTILIZZARE PER LE PARTICOLARI SITUAZIONI FAMILIARI		
A	nucleo familiare residente in comuni del territorio della Città Metropolitana totalmente privi di asilo nido comunale	P. 4
B	nucleo familiare con handicap o invalidità dei genitori o fratelli del minore per il quale è stato richiesto il servizio (oltre il 65%)	P. 1
C	nucleo con quattro o più minori a carico da 0 a 10 anni al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento*	P. 2
D	nucleo con presenza di più minori 0 – 3 anni al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento*	P. 1
E	nucleo con sede di lavoro oltre i 25 Km calcolati dalla residenza della famiglia di un genitore	P. 1
F	nucleo con sede di lavoro oltre i 25 Km calcolati dalla residenza della famiglia di entrambi i genitori	P. 2
N.B.* : i punteggi di cui ai punti C) e D) non sono cumulabili; il riferimento temporale è il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.		
SUB-CRITERI IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO		
1	priorità al reddito più basso	
2	priorità ai nuclei familiari con più figli minori a carico	

* parametro modificato con deliberazione del Consiglio metropolitano n..... del 2018

Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per ciascun requisito. Qualora le richieste superassero la disponibilità dei posti, in caso di parità di punteggio si provvederà a calcolare il reddito del nucleo familiare dando priorità al reddito inferiore e al numero dei figli minori.

ART. 8 - PROCEDURA D'AMMISSIONE

Le domande di ammissione all'Asilo Nido, compilate su apposito modulo, devono essere presentate secondo le modalità previste nell'apposito bando da pubblicarsi nel sito web dell'Ente entro il 31 maggio di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

Allegato alla delibera del Consiglio Metropolitano n. 014 del 25.06.2018



- 1) copia del documento di identità in corso di validità;
- 2) indicatore della situazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare con riferimento ai redditi dell'anno precedente all'anno di iscrizione. Gli utenti che non presentano tale indicatore ISEE saranno inseriti nella fascia di reddito massima.

Nonché, se dovuti:

- 3) certificazione medica attestante lo stato di handicap del minore ed attestazione del Servizio Sanitario competente circa la necessità di un rapporto differenziato educatore/bambino;
- 4) certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di familiari con disabilità superiore al 65% (genitore o fratelli del minore per il quale è stata chiesta l'iscrizione all'asilo nido);
- 5) certificazione che comprovi un particolare stato di disagio dei genitori relativo alla distanza chilometrica superiore ai 25 Km.;
- 6) certificazione di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
- 7) copia del permesso di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario.

Si ricorda che, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n.445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento.

I bambini ammessi alla frequenza dovranno, al momento dell'inserimento nell'Asilo Nido, presentare la seguente documentazione sanitaria:

- certificato di vaccinazioni;
- certificato del pediatra attestante lo stato di salute del bambino.

I bambini già frequentanti sono riammessi di diritto nell'anno scolastico successivo, previa richiesta su appositi moduli da trasmettere all'Ufficio di segreteria dell'Asilo Nido nei termini che verranno specificamente indicati, e devono essere in regola con il pagamento delle rette del servizio già usufruito.

Requisito indispensabile ai fini dell'accesso all'Asilo Nido è la residenza del minore e di almeno un genitore nel territorio della Città Metropolitana, sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'inserimento.

I dipendenti aventi diritto possono accedere anche se non residenti.

Sono definiti specifici criteri di accesso per utenti non residenti.

ART. 9 - CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti partecipano al costo del servizio con quota di contribuzione rapportata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente regolamento.

Gli utenti che non presentano indicatore ISEE saranno inseriti nella fascia di reddito massima.

La contribuzione al costo del servizio è obbligatoria.

I non residenti nel territorio della Città Metropolitana sono inseriti nella fascia di reddito massima.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il minore ammesso entro i primi 15 gg. del mese paga la prima retta per intero, se ammesso successivamente ai primi 15 gg. paga la prima retta al 50%.

La retta è dovuta mensilmente a prescindere dai giorni di effettiva frequenza del minore all'Asilo Nido.

Il modulo con il calcolo della retta e le modalità di pagamento viene consegnato all'inserimento del minore dall'Ufficio di segreteria dell'Asilo Nido.

Il versamento va effettuato entro il 5 di ogni mese su apposito conto dell'Ente.



Nel caso in cui la retta non venga corrisposta per due mesi consecutivi o venga corrisposta in maniera irregolare nel corso dell'anno scolastico, l'Ente, previa diffida di pagamento, provvederà a dimettere il minore.

Per ogni anno scolastico di permanenza dei minori nell'Asilo Nido la riammissione dei bambini sarà subordinata al pagamento, previa diffida, delle somme eventualmente ancora dovute con riferimento al precedente anno scolastico.

Nel caso in cui, dopo la dimissione definitiva del minore, risultassero somme ancora a debito, l'Ente provvederà, previa diffida, al loro recupero tramite l'Ufficio Legale.

Non sono ammesse riduzioni della retta per assenze, salvo che l'assenza si protragga per tutto il mese per malattia o altro grave impedimento documentato accolto dall'Ente; in tal caso la retta è dovuta al 50%.

Nel mese di dicembre e gennaio la retta si paga al 75%. Nel mese di Luglio la retta si paga al 50% anche in caso di non frequenza del minore, fatto salvo per la sezione dei bambini grandi che terminano la frequenza.

Il bambino che si assenta dall'Asilo Nido per un periodo superiore ai 30 giorni senza giustificato motivo, diverso dalla malattia o altro grave impedimento accolto dall'Ente, perde il diritto a frequentare l'Asilo Nido.

Il bambino che si assenta dall'Asilo Nido per un periodo superiore ai 60 giorni, per motivazioni che esulano da grave malattia certificata, perde il diritto a frequentare l'Asilo Nido e viene dimesso. In questo periodo di assenza la retta è comunque dovuta al 50%.

La famiglia può in qualsiasi momento rinunciare al posto presentando all'Ufficio di segreteria dell'Asilo Nido specifica dichiarazione scritta di rinuncia.

Viene considerata rinuncia la mancata accettazione del posto al momento dell'assegnazione.

A seguito di presentazione scritta di rinuncia la famiglia viene esentata dal versamento del contributo mensile a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione. In assenza di rinuncia formale le quote mensili saranno comunque dovute.

Quando l'assenza si protrae per 5 giorni consecutivi, la riammissione è subordinata alla presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra.

Non saranno apportate riduzioni all'importo della retta per brevi assenze.

I bambini già frequentanti riammessi di diritto nell'anno scolastico successivo sono tenuti al pagamento della retta a partire dal mese di settembre.

ART.11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido inizia la sua attività nel mese di settembre e termina nel mese di luglio. Le date di apertura e chiusura vengono comunicate ai genitori ogni anno mediante consegna del calendario scolastico, che prevede anche i periodi di chiusura del mese di Agosto, Natale e Pasqua ed altre eventuali ricorrenze religiose e civili.

L'Asilo Nido è aperto dal Lunedì al Giovedì, con il seguente orario:

- entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
- uscita dalle ore 14.00 alle ore 15.15 (per la sezione dei grandi);
- uscita dalle ore 14.00 alle ore 14.45 (per la sezione dei piccoli);

Il Venerdì l'Asilo Nido è aperto con il seguente orario:

- entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
- uscita dalle ore 14.00 alle ore 14.45.

L'uscita anticipata del bambino dall'Asilo Nido, in casi particolari, deve essere sempre concordata dai genitori con l'educatrice di riferimento.

La chiusura straordinaria dell'Asilo Nido avviene per gravi e accertati motivi e su disposizione del Dirigente Settore.

Per il ritiro dei bambini da parte di persone diverse dai genitori è obbligatorio compilare il modulo di delega, sottoscritto dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e riconsegnato con allegata fotocopia dei



documenti d'identità dei delegati. Le deleghe sono da ritenersi valide per tutto l'anno scolastico in corso. Le persone delegate al ritiro dei bambini devono essere maggiorenni.

ART. 12 - PERSONALE

Nell'Asilo Nido operano il coordinatore, lo psicologo, gli educatori, il personale di cucina e il personale addetto ai servizi generali.

Il Coordinatore:

- cura l'organizzazione generale del servizio e i rapporti con l'Amministrazione;
- programma, in collaborazione con lo psicologo e lo staff educativo, l'attività annuale;
- cura i rapporti con le famiglie dei minori;
- cura i rapporti con le agenzie educative e socio-sanitarie del territorio.
- assicura la continuità della formazione professionale degli operatori;

L'Educatore:

- promuove e cura in costante collaborazione con la famiglia il normale sviluppo psicofisico del bambino;
- cura l'attività educativa del gruppo di bambini affidatogli;
- assicura ai bambini l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quant'altro occorra al loro ottimale sviluppo psicofisico;
- mantiene i quotidiani contatti con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del minore.

Lo Psicologo:

- collabora a monitorare lo stato di benessere psicologico di ciascun bambino;
- programma, in collaborazione con il coordinatore e lo staff educativo, l'attività annuale;
- su richiesta, offre uno spazio di consulenza ai genitori per affrontare problemi legati alla genitorialità.

Il personale accompagna i bambini per tutto il periodo di permanenza all'Asilo Nido, garantendo la continuità educativa. Nell'Asilo Nido viene assicurato un rapporto educatore/bambino nel rispetto della normativa regionale (Delibera G. R. n. 50/12 del 16.09.2008, modificata e integrata dalla Delibera G. R. n. 28/11 del 19.06.2009).

In presenza di minori con disabilità certificata il rapporto numerico deve essere valutato di volta in volta nel rispetto delle indicazioni contenute nella diagnosi funzionale del minore.

Gli ambienti sono organizzati e allestiti per poter rispondere in modo adeguato alle esigenze dei bambini: spazi sezione (attrezzati a seconda dell'età); spazi per l'accoglienza dei bambini, per il gioco, per il riposo, per il pranzo e l'igiene; spazi esterni in giardino per il gioco all'aperto.

L'Asilo Nido è fornito di un proprio servizio mensa per la preparazione quotidiana dei pasti per i bambini, nel rispetto del Regolamento Sanitario e delle tabelle dietetiche predisposte dalla ASSL Cagliari avvalendosi della consulenza di un medico-pediatra della ASSL Cagliari.

Gli operatori addetti ai servizi generali garantiscono l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti, degli arredi e della biancheria dell'Asilo Nido.

Il servizio è coadiuvato dal servizio di segreteria e dagli uffici amministrativi del Settore Servizi Sociali.

ART. 13 - Entrata in vigore



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Il Presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Metropolitano.